

COMUNE DI VILLASOR
Provincia di Cagliari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: 23 del 26 Maggio 1998

OGGETTO: SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER TRIBUTI COMUNALI - AP-
PROVAZIONE CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI E LA
DETERMINAZIONE DELLA LORO ENTITA'

L'anno Millenovecentonovantotto , addi Ventisei , del mese di Maggio , alle ore 17,30, in Villasor, nell'aula Consiliare sita nei locali del Castello Alagon - Via Baronale, con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. BELLISAI Salvatore;

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, di prima convocazione, presieduta dal Dott. PISANO Efisio, nella sua qualità di Sindaco, e con l'intervento dei Sigg.:

			Presente	Assente
ABIS	Biagio - CONSIGLIERE	X	
ABIS	Luciano - CONSIGLIERE	X	
ARU	Giuseppe - CONSIGLIERE	X	
CADONI	Raffaele - CONSIGLIERE		X
MARONGIU	Vittorio - CONSIGLIERE	X	
MASCIA	Antonio - CONSIGLIERE	X	
MATTA	Pietro - CONSIGLIERE	X	
MURTAS	Antonio - CONSIGLIERE	X	
PANI	Ignazio C. - CONSIGLIERE	X	
PINNA	Federica - CONSIGLIERE	X	
PINNA	Leonardo - CONSIGLIERE	X	
PISTIS	M. Cristina - CONSIGLIERE	X	
SECCI	Gianfranco - CONSIGLIERE	X	
SERRA	Francesco - CONSIGLIERE	X	
TUVERI	Antonino - CONSIGLIERE	X	
VALDES	Luigi - CONSIGLIERE	X	

IL PRESIDENTE

- Constatata la legalità della seduta, dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.
- Sono designati scrutatori i Consiglieri Sigg. MATTA Pietro, ABIS Biagio e SECCI Gianfranco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'art. 3, comma 133 della L. n° 662/1996, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più Decreti Legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina della sanzioni tributarie non penali;
- Visto il D. Lgs.vo n° 472/1997, ove si dettano le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie in attuazione delle disposizioni di cui al succitato art. 3 della L. n° 662/1996;
- Visto il D. Lgs.vo n° 473/1997, ove, al capo IV°, artt. 11 - 12 - 13 e 14 si disciplinano le sanzioni in materia di tributi comunali, decorrenti dal 1° Aprile 1998, con l'abrogazione, a decorrere dalla stessa data, delle soprattasse disposte dalle specifiche Leggi sui Tributi Comunali;
- Ritenuto quindi di stabilire i criteri che dovranno essere seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, entro i limiti massimo e minimo stabiliti dalla Legge, come appresso:
 - a) Applicazione della sanzione nel minimo previsto dalla Legge, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;
 - b) Applicazione della sanzione in misura minima in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele;
 - c) Applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla Legge, in caso di violazioni non suscettibili di ricadere sulla determinazione del tributo (es. errori formali presenti nella denuncia);
 - d) Applicazione della sanzione in misura minima in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione, ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;
- Vista la proposta del Funzionario Responsabile dei Tributi in data 11.05.1998, ove, in base ai criteri di carattere generale, dettati dal D. Lgs.vo n° 427/1997, ed in particolare dagli artt. 7 e 16 di tale Decreto, si indicano i criteri da seguire per il Comune di Villasor, al fine della determinazione delle sanzioni e della loro entità, che qui si intende integralmente richiamata;
- Sentiti i Consiglieri Sigg.ri:
 - ARU G. : Pur prendendo atto che la proposta è ricondotta all'applicazione della misura minima prevista per Legge, giudica illogica ed incongruente la disciplina normativa, che risulta estremamente penalizzante.
 - MASCIA A. : L'applicazione della norma è un atto dovuto: Pur tuttavia si deve instaurare con il cittadino un diverso rapporto di dialogo che gli consenta di avere dai Funzionari tutti quei chiarimenti che possano evitare gli errori. E' necessario altresì proseguire in quelle iniziative di verifica, al fine di accertare le evasioni ai tributi Comunali.
- Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990;

- Visto l'esito della votazione, che fa registrare n° 09 voti favorevoli, e n° 07 astenuti (MASCIA A. - ARU G. - TUVERI A. - MATTA P. - ABIS L. - PINNA L. - e MURTAS A.);

DELIBERA

Di approvare i seguenti criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie concernenti i tributi Comunali:

- 1) Applicazione della sanzione nel minimo previsto dalla Legge, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;
- 2) Applicazione della sanzione in misura minima in caso di dichiarazione o denuncia infedele;
- 3) Applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla Legge in caso di violazioni non suscettibili di ricadere sulla determinazione del tributo (errori c.d. formali presenti nella denuncia);
- 4) Applicazione della sanzione in misura minima in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;

Di determinare, in conseguenza dei criteri fissati, l'entità delle sanzioni per le diverse violazioni, così come specificate nell'allegato prospetto, che del presente atto è parte integrante e sostanziale.

=====
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
S. BELLISAI



IL SINDACO
E. PISANO

=====
Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio
il 03.06.1998 per 15 giorni consecutivi e trasmessa in copia il
===== al Comitato di Controllo ai sensi e per gli effetti della
legge 8/6/1990 n° 142.



IL SEGRETARIO COMUNALE
S. BELLISAI

=====
ORDEL23/CONS98

Allegato Atto C.C. n. 23 del 26 Maggio 1998

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

VIOLAZIONI	SANZIONI
omessa presentazione della dichiarazione	100% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di L. 100.000
dichiarazione infedele	50% della maggiore imposta o diritto dovuto
errori od omissioni presenti nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (c.d. errori formali)	£. 100.000

TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

VIOLAZIONI	SANZIONI
omessa presentazione della denuncia	100% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di L. 100.000
denuncia infedele	50% della maggiore tassa dovuta
errori od omissioni presenti nella denuncia, che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (c.d. errori formali)	£. 100.000

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

VIOLAZIONI	SANZIONI
omessa presentazione della denuncia originaria o di variazione denuncia originaria o di variazione infedele	100% dell'imposta o del diritto dovuto
errori od omissioni presenti nella denuncia, che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa.	50% della maggiore tassa dovuta
mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4 del D.Lgs.vo n° 507/1993, ovvero la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta, o per la mancata compilazione, o incompleta e/o infedele compilazione	£. 50.000
	£.50.000

IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI

VIOLAZIONI	SANZIONI
omessa presentazione della denuncia	100% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di £. 200.000
denuncia infedele	50% della maggiore tassa dovuta
errori od omissioni presenti nella denuncia, che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della imposta.	£.100.000
mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta, o per la loro mancata compilazione, o incompleta e/o infedele compilazione	£.100.000

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

VIOLAZIONI	SANZIONI
omessa presentazione della dichiarazione o denuncia	100% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di £. 100.000
dichiarazione o denuncia infedele	50% della maggiore tassa dovuta
errori od omissioni presenti nella denuncia, che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della imposta.	£.100.000
mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta, o per la loro mancata compilazione, o incompleta e/o infedele compilazione	£.100.000